

Prot. 6073
22 MAR. 2017



Città di Chiaravalle Centrale

Provincia di Catanzaro

<<<>>

Via Castello – 88064 Chiaravalle Centrale – P.I. 00320090798
tel. 0967.91031 – fax 0967.92211

www.comune.chiaravallecentrale.cz.it --- p.e.c. comunechiaravallecentrale@asmepec.it

Ordinanza n. 18 R. O.

li, 22 marzo 2017

ORDINANZA SINDACALE DI NON POTABILITA' DELL'ACQUA NEL CENTRO ABITATO

IL SINDACO

Vista la nota dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro (*Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie – U.O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione*), acquisita in data odierna al n. 4069 di prot., con la quale è stato comunicato l'esito sfavorevole delle analisi effettuate sui campioni prelevati presso la F.P. di Via Foresta;

Considerato che nella stessa nota si precisa che l'acqua non può essere utilizzata per :

- ✓ uso alimentare;
- ✓ il lavaggio e la preparazione degli alimenti;
- ✓ igiene orale;
- ✓ lavaggio stoviglie o utensili da cucina;
- ✓ lavaggio apparecchiature sanitarie;
- ✓ lavaggio oggetti per l'infanzia (*biberon, contenitori pappe, etc.*);

Ritenuto urgente provvedere in merito, costituendo tale inconveniente un pericolo per la salute pubblica;

Richiamato l'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che pone in capo al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti a salvaguardia dell'incolumità pubblica;

ORDINA

1. E' vietato l'utilizzo dell'acqua della rete idrica cittadina (*centro abitato*) per usi potabili ed in particolare per :
 - ✓ uso alimentare;
 - ✓ il lavaggio e la preparazione degli alimenti;
 - ✓ igiene orale;
 - ✓ lavaggio stoviglie o utensili da cucina;
 - ✓ lavaggio apparecchiature sanitarie;
 - ✓ lavaggio oggetti per l'infanzia (*biberon, contenitori pappe, etc.*).
2. E' fatto obbligo alla SORICAL S.p.A., in qualità di Gestore del Servizio di Distribuzione, di predisporre immediatamente tutti gli interventi necessari per ripristinare la qualità dell'acqua in conformità ai parametri stabiliti dal D.Lgs. 2.02.2001 n. 31.

Il presente divieto è valido fino alla comunicazione, da parte dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, dell'avvenuto ripristino delle condizioni di conformità dell'acqua erogata ai parametri di legge.

DISPONE

- che copia della presente ordinanza venga trasmessa :
 - all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro (*Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie – U.O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione*);
 - alla SORICAL S.p.A. (*Gestore del Servizio di Distribuzione*);
 - al Comando di Polizia Locale per la massima divulgazione;
 - al Prefetto di Catanzaro.
- che copia della presente venga pubblicata sul Sito Istituzionale dell'Ente ed all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi.

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 7.08.1990 n. 241, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il geom. Giuseppe Stefano Gulli (*Responsabile del Settore Tecnico*).

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (*nel termine di 60 giorni dalla data di notifica*) o, in via alternativa, al Presidente della Repubblica (*nel termine di 120 giorni dalla data di notifica*).



IL SINDACO
Domenico Savio Donato